



Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

2.18.1/1838/2017/X

INTERROGAZIONE

N° 1838

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinarie a risposta orale in Aula
Ordinarie a risposta orale in Commissione
Ordinarie a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

☐
☐
☐
☒
☐

OGGETTO: *Stato di attuazione della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23*

Premesso che

- un anno fa, nel mese di novembre 2016, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*). Si tratta di una norma che ha operato un necessario e non più differibile riordino della disciplina in materia- fino a quel momento la legge vigente nella nostra regione risaliva al 1978 - consentendo uno sviluppo dell'attività di coltivazione di cava in sintonia con il rispetto dell'ambiente e ponendo quali punti cardine la programmazione e il contrasto all'illegalità;

constatato che

- la l.r. n. 23/2016 prevede in particolare, al Capo X (*Vigilanza, sanzioni, polizia mineraria*) articolo 36, l'istituzione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore, di un servizio regionale di vigilanza sulle attività estrattive per le attività autorizzate dalla Regione Piemonte e di un servizio di vigilanza sulle attività estrattive, per ogni Ambito territoriale ottimale (ATO) e per la Città metropolitana di Torino, per le attività autorizzate rispettivamente dalle province e dalla Città metropolitana di Torino. L'attività ispettiva svolta da tali

servizi viene pianificata su base annuale da parte della Regione, della Città Metropolitana e delle Province (articolo 36, comma 11);

- parallelamente un aspetto importante evidenziato dalla nuova norma riguarda il regime sanzionatorio (articolo 37 della l.r. n. 23/2016);
- altro elemento qualificante della l.r. n. 23/2016 è costituito dalle norme introdotte dalla nuova legge riguardo al recupero dei siti estrattivi (Capo VII). L'articolo 30, che ha per oggetto il recupero ambientale, prevede azioni, da esplicarsi sia durante i lavori di coltivazione della cava sia alla conclusione degli stessi, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività estrattiva un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo. Il medesimo articolo 30 prevede, al comma 7, che la Giunta approvi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, uno specifico regolamento che definisce gli indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava con finalità di tutela della qualità delle acque sotterranee, precauzione e correzione alla fonte dei danni arrecabili all'ambiente, qualità dell'ambiente, tutela della salute umana, tracciabilità dei materiali conferiti e, ove necessario, loro localizzazione;

considerato che

- ad un anno dall'entrata in vigore della l.r. n. 23/2016 occorre verificare, in particolare per i tre aspetti sopra citati, lo stato di attuazione della norma, sia quindi per quanto riguarda l'applicazione delle nuove sanzioni, sia per l'istituzione dei servizi di vigilanza, sia ancora per quanto riguarda il regolamento relativo al recupero ambientale;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta



L'Assessore/a



- per conoscere lo stato di attuazione dell'articolo 30 della l.r. n. 23/2016 in particolare relativamente all'approvazione del regolamento per il riempimento dei vuoti di cava;
- per conoscere i dati relativi alle sanzioni comminate dalle Province, dalla Città Metropolitana e dalla Regione, sia per quanto concerne la consistenza numerica sia per

l'ammontare delle stesse e per la destinazione dei relativi introiti nell'ambito dei bilanci provinciali e regionale;

- per sapere se siano stati istituiti i servizi di vigilanza di cui all'articolo 36 della l.r. n. 23/2016 e se e con quali modalità sia stata predisposta la pianificazione delle attività di vigilanza, di cui al comma 11 dello stesso articolo.

Torino, 9 novembre 2017

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)